

Parafarmacie

Descrizione dell'attività

Cos'è:

Il decreto-legge n.223/2006 recante «*Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale*», ha previsto la possibilità di vendita di alcuni tipi di medicinali al di fuori delle farmacie.

Ogni esercizio commerciale deve avere un codice identificativo univoco, assegnato dal Ministero della salute a seguito di comunicazione da parte del titolare dell'esercizio commerciale.

Il Ministero pubblica periodicamente sul proprio sito l'elenco aggiornato dei punti vendita.

Cosa può essere venduto

Cosa può essere venduto

Possono essere venduti farmaci da banco o di automedicazione e tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica

Procedure da seguire

Le procedure da seguire per iniziare, variare e cessare l'attività di vendita al pubblico di farmaci sono descritte nel sito del [Ministero della salute nella sezione Tracciabilità del farmaco](#).

La Regione Lombardia, con [Deliberazione della Giunta Regionale n. VIII/3271 del 04/10/2006](#) ha dato precise indicazioni inerenti la materia indicando nelle ASL gli organi preposti alla farmacovigilanza.

Le comunicazioni da trasmettere al Comune sono riassunte nelle sezioni seguenti.

Requisiti per l'esercizio dell'attività:

Laurea in farmacia

Il titolare dell'esercizio commerciale deve avere i requisiti morali e professionali per il commercio di alimenti, salvo che nell'esercizio vengano venduti esclusivamente farmaci. Nel caso della cosiddetta "parafarmacia" infatti non si può prescindere dal possesso dei requisiti professionali per la vendita dei prodotti dietetici e degli altri prodotti alimentari.

Modalità di esercizio:

I farmaci da banco o di automedicazione e tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica possono essere venduti in un qualsiasi esercizio commerciale purché sia rispettato l'orario di apertura dell'esercizio commerciale, in esso vi sia un apposito reparto e che la vendita sia sempre assistita da uno o più farmacisti abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine.

Nell'esercizio della sua funzione il farmacista deve indossare il camice bianco e il distintivo professionale.

Il reparto deve avere una superficie idonea e funzionale al servizio; deve essere separato dalla restante parte dell'esercizio commerciale, tramite parete o vetrata, e deve risultare inaccessibile nei periodi in cui il farmacista è assente.

Il reparto deve essere dotato di apposito registratore fiscale, di installazioni e di attrezzature idonee, sufficienti

a garantire una buona conservazione e una buona distribuzione dei farmaci da banco o di automedicazione e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica.

Il reparto deve essere segnalato con modalità appropriate e comunque diverse da quelle richieste per le farmacie (cioè, per esempio, non con la croce verde).

L'affido di reparto avviene previo contratto scritto che ne definisce le caratteristiche e la durata e deve essere inviato al Comune, alla CCIAA, all'Ufficio Iva.

Apertura, trasferimento o ampliamento dell'attività

Documentazione da presentare per l'inizio dell'attività, o per la modifica di sede, locali, ciclo produttivo, aspetti merceologici, ecc.

Note:

È necessario seguire le indicazioni fornite sul sito del Ministero al punto A:

Comunicazione del soggetto designato all'inserimento ed aggiornamento dei dati anagrafici dei siti logistici.

Al Comune deve essere trasmessa copia della *Comunicazione inizio attività* senza gli allegati.

Inoltre il titolare dell'esercizio commerciale esistente (non il farmacista, a meno che sia anche titolare dell'esercizio commerciale esistente) deve comunicare al Comune l'affido di reparto a mezzo di comunicazione in carta libera allegando il contratto scritto col quale si affida il reparto (la legge regionale non prevede atto notarile o scrittura privata autenticata).

Variazione dell'attività

Documentazione da presentare per il subingresso, la sospensione, la ripresa, il cambiamento della ragione sociale dell'attività.

Note:

È necessario seguire le indicazioni fornite sul sito del Ministero al punto C:

Variazione dei dati di un sito logistico.

Al Comune deve essere trasmessa copia della *Comunicazione variazione indirizzo attività* senza gli allegati.

Cessazione dell'attività

Documentazione da presentare per la cessazione dell'attività.

Note:

È necessario seguire le indicazioni fornite sul sito del Ministero al punto D:

Chiusura delle attività di un sito logistico.

Al Comune deve essere trasmessa copia della *Comunicazione cessazione attività* senza gli allegati.